



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
(sezione I ^ civile)

La Corte, composta dai magistrati:

- | | |
|-------------------|----------------------|
| - EDOARDO MONTI | Presidente |
| - ANDREA RICCUCCI | Consigliere relatore |
| - DOMENICO PAPARO | Consigliere |

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa n. 2785/15 R.G.

Promossa da

[REDACTED] domiciliata in cancelleria ex art. 82 r.d. n.37/1934 quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l'indirizzo di posta elettronica certificata, come da art.16 sexies d.l.179/12 e succ. mod. (Sez. U, Sentenza n. 10143 del 20/06/2012, Rv. 622883) difeso e rappresentato dall'avv. Domenico Romito di Bari, pec: domenicoromito@legalmail.it , come da procura in calce alla citazione in appello.

APPELLANTE

Contro

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., rappresentata e difesa dagli avvocati prof. Umberto Morera (C.F. MRRMRT55S24L781D) del Foro di Roma, Giuseppina Satta (C.F. STTGPP77C56I452P) e Riccardo Bencini (C.F. BNCRCR76C14D612P) del Foro di Firenze, elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo in Firenze, Via Varchi n. 14, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione.

APPELLATA

La causa è stata tenuta in decisione all'udienza del 19/2/2019 sulle seguenti

Conclusioni

Parte appellante [REDACTED] a) in totale riforma sentenza n. 1073 del Tribunale di Siena del 8 novembre 2015 nella causa R.G. 1397/2010, resa pubblica 14 novembre 2015, notificata



CORTE D'APPELLO DI FIRENZE - prima sezione civile - proc. n. 2785/15 R.G.

a mezzo pec il 26 novembre 2015 e per l'effetto:

-in via principale accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o annullabilità dei contratti di vendita dei bond in epigrafe indicati risultati emessi da Lehman Brother, sollecitati dalla convenuta in favore di odierno attore per tutte le causali esposte in narrativa e, per l'effetto, condannare la società convenuta alla restituzione della somma addebitata, per l'acquisto dei titoli LEHMAN Brothers pari ad euro 200.000 oltre al risarcimento dei danni da liquidarsi

in via equitativa oltre interessi e danno da svalutazione monetaria al di del soddisfo ex art. 1224 c.c;

- in via gradata e subordinata riconosciuto ed accertato il grave inadempimento contrattuale della convenuta per aver violato le regole imposte a tutela del risparmiatore dalla normativa generale, dal contratto di negoziazione titoli e dall'obbligo di informare tempestivamente della variazione significativa del livello di rischio dei titoli Lehman (pattuito nell'ordine) e per l'effetto condannare la Banca convenuta, previa eventuale risoluzione dei contratti al risarcimento del danno in favore degli odierni attori che si quantifica nella somma indicata in atti oltre interessi dei titoli di Stato e danno da svalutazione monetaria al di del soddisfo ex art. 1224 c.c;

-in ogni caso, condannare società convenuta al pagamento di tutte le spese e gli onorari del doppio grado di giudizio in favore del sottoscritto Avvocato antistatario.

Parte appellata BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. : Piaccia a codesta ecc.ma Corte di Appello di Firenze, per i motivi indicati in narrativa, disattesa ogni avversa domanda ed istanza, anche istruttoria, richiamando tutti gli atti del precedente grado di giudizio, con relative eccezioni, contestazioni, domande, anche istruttorie, e produzioni documentali, respingere il gravame dell'appellante Sig. [REDACTED] poiché inammissibile ed infondato, confermando integralmente la sentenza del Tribunale di Siena n. 1073/2015 e rigettando tutte le domande avversarie.

In denegata ipotesi di riforma, anche parziale, della sentenza impugnata, si ripropone la domanda subordinata riconvenzionale formulata in primo grado che si trascrive integralmente:

"in via subordinata e riconvenzionale:

(a) nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande di nullità, annullamento o risoluzione del contratto di acquisto delle OBBLIGAZIONI, condannare il Sig. [REDACTED]

[REDACTED] alla restituzione alla BANCA degli stessi titoli, delle cedole percepite e dei



CORTE D'APPELLO DI FIRENZE - prima sezione civile - proc. n. 2785/15 R.G.

rimborsi percepiti e percipiendi e di ogni altra utilità tratta dalla vendita o dalla disposizione degli stessi titoli;

(b) nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda del Sig. [REDACTED] volta ad ottenere la condanna della BANCA al risarcimento del danno, determinare il danno risarcibile tenendo conto: (i) dell'attuale valore dei titoli oggetto di causa; (ii) delle cedole su di essi percepiti; (iii) del risparmio fiscale conseguito alla minusvalenza ex art. 6, comma 5, d. lgs. n. 461/97, nella misura del 12,5%; (iv) dei rimborsi in qualsiasi forma percepiti o percipiendi; (v) della condotta colposa del CLIENTE nella causazione del danno ex art. 1227 c.c..

Con espressa riserva di adempimento della BANCA ai propri obblighi restitutori soltanto dopo l'adempimento del CLIENTE a quanto richiesto in via riconvenzionale".

Con vittoria delle spese di lite dei due gradi di giudizio.

Motivi di fatto e di diritto della decisione

1. Con citazione ritualmente notificata [REDACTED] ha proposto appello avverso la sentenza n. 1073/15 emessa dal Tribunale di Siena e pubblicata il 14/11/2015 con la quale era stata respinta la domanda proposta dall'appellante contro la BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. per assunta inadeguatezza e carenza informativa dell'investimento in titoli LEHMAN BROTHERS per complessivi €.200.000,00= come da ordine di acquisto del 9/10/2007.

Il giudice appellato ha motivato la decisione assumendo che:

- l'ordine di acquisto era assistito da valido contratto quadro (quello n.9448/2128423 richiamato nell'ordine di acquisto poi sostituito dal successivo relativo al dossier titoli n.1516 e firmato da entrambi gli investitori, padre (deceduto il 29/10/2007) e figlio e ove la mancata sottoscrizione dell'atto da parte della Banca era sopperita dalla sua esecuzione da entrambe le parti) cui era seguito l'ordine di acquisto per il quale non è necessaria la forma scritta e che comunque era risultato sottoscritto dal cliente, mentre la mancanza di sottoscrizione della Banca era irrilevante attesa la effettiva esecuzione dell'ordine e la sua accettazione da parte del cliente e considerato il tenore dell'art.1.327 c.c.;

- in punto di danno da inadempimento contrattuale:

che non vi era stata violazione dell'onere informativo precontrattuale, per la consegna del documento sui rischi di investimento e per l'avvenuta compilazione da parte del cliente del questionario sul suo profilo di investitore;



CORTE D'APPELLO DI FIRENZE - prima sezione civile - proc. n. 2785/15 R.G.

che non era stata data prova, incombente sull'attore, di una situazione di conflitto di interessi della Banca;

che non ricorreva ipotesi di inadeguatezza dell'investimento, da escludere tenuto conto del profilo di investitore dichiarato (doc. 7 (rectius 1) convenuta); dei precedenti e contestuali investimenti effettuati dal cliente in titoli simili ed anche di maggior rischio e con importi investiti per somme rilevanti; dalla caratteristica del titolo inserito nella lista di quelli a marchio Patti Chiari e comunque qualificato come investimento a basso rischio del tutto compatibile con il profilo di investitore del cliente;

- infine non ricorreva violazione dell'obbligo informativo in corso di investimento dato che il titolo era risultato con rating A" fino a pochi giorni prima del fallimento; mentre al riguardo non significativo doveva ritenersi l'andamento dei CDS.

2.1. Con il primo motivo di appello [REDACTED] si basa sulla deduzione di nullità dell'ordine per assenza del contratto quadro, assumendo in particolare di avere contestato, contrariamente all'assunto del primo giudice, la nullità per difetto di forma del primo contratto quadro, relativo al conto originariamente cointestato tra lui ed il padre e richiamato nell'ordine di acquisto.

2.2.. Con il secondo motivo di gravame l'appellante afferma errata la sentenza per avere rigettato pure la domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, assumendo:

che l'onere di provare di avere adempiuto ai doveri di informazione adeguata e conflitto di interessi incombeva alla controparte, che non aveva soddisfatto l'onere suddetto;

che in particolare nessuna specifica informazione risultava resa in relazione al titolo oggetto di investimento;

che il conflitto di interessi sussisteva attesa la rilevante esposizione dell'emittente nei confronti di MPS ed il ruolo di collocatrice di titoli LEHMAN assunto da MPS Finance;

che l'inadeguatezza dell'investimento era stata erroneamente fondata sul profilo di investitore di [REDACTED] senza considerare la rilevanza del capitale investito in quell'unico titolo, e senza alcuna avvertenza sull'inadeguatezza dell'investimento.

2.3. Con il terzo motivo si assume violato l'obbligo informativo atteso che cinque giorni prima del tracollo dell'emittente il titolo sarebbe crollato e dunque entro due giorni il cliente avrebbe dovuto essere avvisato sulla base del protocollo del consorzio Patti Chiari.

3. Con comparsa ritualmente depositata si è costituita BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., che ha chiesto il rigetto del gravame e la conferma della



CORTE D'APPELLO DI FIRENZE - prima sezione civile – proc. n. 2785/15 R.G.

sentenza impugnata, salvo insistere in caso di accoglimento anche parziale, nelle domande dedotte in primo grado.

In via preliminare la Banca eccepisce inammissibilità del gravame ex art.342 c.p.c. e 348 bis c.p.c.; inoltre la carenza di interesse dell'appellante atteso che l'ammontare del danno è tutt'ora incerto in punto anche di an, considerata l'evoluzione del fallimento della emittente, che risulta avere pagato il 100% del capitale investito con gli interessi (del che nulla dice l'appellante che ha conservato i titoli trasferiti presso altra Banca).

4. Va affermata infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'articolo 342 del codice di procedura civile come riformato.

Secondo l'interpretazione che la corte riferisce alla nuova disciplina, non è necessario che l'appellante riproduca espressamente le parti della sentenza che appella e rediga a sua volta l'ipotesi di sentenza corretta che propone. Tale meccanismo non appare richiesto dalla previsione legislativa, che si limita a ribadire la necessità per l'appellante di indicare in modo specifico le ragioni di gravame in relazione alla motivazione contenuta in sentenza. In particolare il meccanismo di reiterazione e proposizione articolato in una vera e propria fase rescindente e rescissoria si presta ad una inutile appesantimento del mezzo di gravame e della sua esposizione. Inoltre non si rileva dalla legge l'esigenza che l'appellante, oltre ad indicare le parti della sentenza che ritiene errate, debba pure espressamente proporre l'esposizione del testo della sentenza che sarebbe corretto. Si reputa pertanto che l'innovazione legislativa nulla aggiunga, se non più chiaramente precisandoli, ai requisiti del gravame quali già ribaditi dal giudice di legittimità nella vigenza della precedente disposizione e secondo il quale " Secondo il costante indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, l'onere della specificazione dei motivi di appello, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., risponde alla duplice funzione di delimitare l'ambito della cognizione del Giudice del gravame e di consentire il puntuale e ragionato esame delle critiche mosse alla sentenza impugnata; ed è assolto solo ove la parte abbia articolato specifiche ragioni di doglianza su punti precisi della sentenza di primo grado. Non è pertanto sufficiente, all'uopo, il generico rinvio alle difese svolte in primo grado; o - ciò che è lo stesso - la loro ripetizione pedissequa, prescindendo dal raffronto critico con l'iter logico difforme seguito dal Giudice di primo grado. La norma richiede che siano sviluppate adeguate argomentazioni critiche, corredate di puntuali ragioni di fatto e di diritto idonee a giustificare la censura e porre in risalto l'erroneità della decisione: e ciò, quand'anche la sentenza di primo grado sia stata impugnata nella sua interezza, giacché la parte volitiva dell'appello non può essere disgiunta da un sostegno motivo che confuti e contrasti le



CORTE D'APPELLO DI FIRENZE - prima sezione civile - proc. n. 2785/15 R.G.

ragioni addotte dal primo Giudice. La violazione del predetto principio comporta l'inammissibilità del gravame, rilevabile anche d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte (Cass., sez. 2^a, 24 Giugno 2005, N. 13649; Cass. sez. 1^a, 12 Aprile 2001, n. 5493)." Sez. 1, Sentenza n. 25722 del 24/10/2008.

Poiché dunque l'appellante indica con chiarezza le parti della sentenza che sottopone a critica l'eccezione di inammissibilità per violazione dell'articolo 342 del codice di procedura civile va rigettata.

Inoltre il non ricorrere dell'art.348 bis c.p.c. è stato già affermato con il provvedimento di spedizione a sentenza.

4.1. IL primo motivo di appello, volto a dedurre la nullità del contratto per mancanza del contratto quadro, è infondato.

Contrariamente all'assunto dell'appellante esattamente il primo giudice rileva che in primo grado non risulta mai dedotta la nullità del contratto quadro richiamato nell'ordine di acquisto ed in precedenza intestato all'appellante ed al padre.

Come si legge nel ricorso originario, qui si lamenta la produzione di altro contratto in data coincidente con quella dell'investimento, assumendo che tale contratto non sarebbe sottoscritto e comunque non provata la sua anteriorità rispetto all'investimento.

Nella successiva memoria in data 21/3/2011 la contestazione poi riguarda espressamente la documentazione prodotta dalla Banca (doc. 3 e 4bis) e relativa al modulo pure prodotto dal cliente (doc. 3 ricorso) nonché al modello di conferma del precedente contratto e relativo al deposito titoli 1516 (come correttamente rileva il primo giudice in relazione al doc. 4bis dell'anno 2005) assumendo quest'ultimo invalido in quanto non sottoscritto dalla Banca.

E' dunque chiaro che nessun censura di nullità è riferita al contratto originario, peraltro ampiamente eseguito come riferisce il primo giudice, ma solo a quello che lo recepisce e ribadisce, e sull'assunto dell'omessa sottoscrizione della Banca, ormai superata dall'ultimo indirizzo di legittimità: la corte di Cassazione con pronuncia a sezioni unite e sanando un conflitto al riguardo, ha statuito da ultimo, con sentenza n.1653/18 (opportunamente richiamata dalla difesa dell'appellata) il principio di diritto secondo il quale « Il requisito della forma scritta del contratto-quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dall'art.23 del d.lgs. 24/2/1998, n. 58, è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell'intermediario,



CORTE D'APPELLO DI FIRENZE - prima sezione civile - proc. n. 2785/15 R.G.

il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti».

Nella specie la stessa esecuzione del contratto e degli ordini di investimento correlati manifesta inequivoche condotte concludenti, come pure richiama in motivazione lo stesso giudice di legittimità ove rileva "Ora, a fronte della specificità della normativa che qui interessa, correlata alla ragione giustificatrice della stessa, è difficilmente sostenibile che la sottoscrizione da parte del delegato della banca, volta che risulti provato l'accordo (avuto riguardo alla sottoscrizione dell'investitore, e, da parte della banca, alla consegna del documento negoziale, alla raccolta della firma del cliente ed all'esecuzione del contratto) e che vi sia stata la consegna della scrittura all'investitore, necessiti ai fini della validità del contratto-quadro. ".

4.2. IN punto di domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale rileva in questa fase la mancata contestazione da parte dell'appellante degli assunti dell'appellata, la quale, riferendo peraltro fatti notori, osserva come i titoli oggetto di controversia siano stati onorati dalla procedura concorsuale, che ha pagato il 100% del capitale oltre gli interessi relativi alle obbligazioni.

Tale mancata contestazione – l'appellante omette di depositare la conclusionale e poi deposita una replica ove evita accuratamente di replicare su tale osservazione – autorizza a ritenere non provato, o addirittura provato in senso negativo (in termini cioè di sua inesistenza), il ricorrere del danno di cui si chiede ristoro: con conseguente conferma del rigetto della domanda risarcitoria.

4.3. In ogni modo, e per mera completezza, si osserva la totale infondatezza del gravame nel merito.

Giova rilevare come la consapevolezza dell'appellante in ordine ai titoli acquistati era resa palese da precedenti acquisti delle medesime obbligazioni fin dal 2003, regolarmente incassate; mentre il suo profilo di investitore aperto a soluzioni di investimento ben più rischiose dei titoli obbligazionari, era resa evidente da acquisti precedenti come documentati dalla Banca (doc. 2 allegato a comparsa di costituzione primo grado) e non contraddetti; e dalle specifiche rilasciate in sede di sottoscrizione del questionario sul profilo di investitore ove riferisce propensione al rischio "Molto alta" (doc. 1 Banca primo grado); ne segue la totale irrilevanza di omesse informazioni sul titolo e la evidente adeguatezza di esso rispetto al profilo del cliente, come rilevate accuratamente in sentenza.



CORTE D'APPELLO DI FIRENZE - prima sezione civile - proc. n. 2785/15 R.G.

A ciò si aggiunga che il titolo oggetto di acquisto, come pure correttamente si rileva in sentenza, era al momento di esso (ottobre 2007) un titolo obbligazionario emesso da una delle Banche di affari americane più quotate, ed assistito da un rating di tutto rispetto (A) fornito dalle più quotate agenzie di rating, tale da inserire il titolo fra quelli a basso rischio, secondo la richiesta dell'investitore.

Né può lamentare il cliente di non avere ricevuto informazioni opportune inerenti le difficoltà finanziarie della emittente, che il 15 settembre 2008 chiedeva il fallimento.

Quanto al default della emittente, infatti, va ribadito che al momento dell'acquisto, ovvero all'ottobre 2007, il titolo, di tipo obbligazionario, era assistito, da un rating di tutta tranquillità, ovvero rating A1 per Moody's o A per Standard Poor, ed il default del 15/9/2008 fu del tutto imprevisto ed imprevedibile, tanto che fino a tale data il rating era rimasto immutato.

Vero che la crisi dei mutui "subprime" risaliva al 2006 e si aggravò proprio nell'anno 2007, con notizie giornalistiche relative alla crisi delle banche d'investimento americane: su Repubblica dell'8/3/2007 (reperibile nell'archivio anche telematico del giornale) si legge un articolo che descrive la gravità della crisi e le difficoltà della maggiori Banche di affari americane; peraltro, " c'è una data convenzionalmente indicata come l'inizio della crisi: il 9 agosto 2007, quando la banca francese Bnp Paribas congelò tre fondi che investivano in obbligazioni garantite da mutui ad alto rischio, appunto «subprime». Da lì si scatenò il panico e la perdita di fiducia nelle banche e tra le stesse banche. Fino a Lehman Brothers. Poi la crisi scavalcò l'oceano e arrivò in Europa. E la crisi finanziaria diventò crisi reale." (Il Fatto Quotidiano del 7/8/2017). "

Non va altresì sottaciuto che le Autorità americane, fino ad allora impegnate ad arginare la crisi delle Banche con consistenti interventi in denaro, del tutto inopinatamente mutavano indirizzo determinando il fallimento della Banca americana emittente dei titoli.

Nella audizione del Presidente Consob Lamberto Cardia del 29/10/2008 (reperibile sul sito dell'Istituto tra le audizioni) si legge " ... Si deve sottolineare che il default di una grande banca di investimento quale Lehman Brothers è il risultato di una decisione delle Autorità americane che ha segnato un radicale cambiamento di strategia rispetto alla condotta tenuta nei mesi precedenti. Se, da un lato, i numerosi salvataggi di grandi intermediari americani che si erano succeduti fino ad allora potevano avere indotto alcuni operatori a sottovalutare il rischio di fallimento, d'altro canto, si deve evidenziare che fino al giorno stesso della dichiarazione di insolvenza Lehman Brothers aveva un rating molto elevato (superiore alla soglia del cosiddetto investment grade)."

Firmato Da: RICCUCCI ANDREA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2a1fa340f906a11198aacbc5fe17a6d4 - Firmato Da: BALDI SERENA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6313a7be892be5f3c99c9ff83a535614b
Firmato Da: MONTI EDOARDO ENRICO ALESSA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1c41b570ce1419dca76a561054a1f782



La banca non può dunque affermarsi avere operato con violazione di alcuna disposizione informativa, tenuto conto della qualità di investitore del DE NOIA e del tipo di titolo oggetto dell'acquisto.

Né, come si è visto, erano possibili opportune informative, che l'appellante si dilunga ad assumere dovute sulla base del protocollo del consorzio PATTI CHIARI: come si è visto appena sopra il rating rimase positivi fino al default e dunque nessuna informativa era ipotizzabile prima; inoltre, come pure congruamente rileva la Banca, anche una informativa del giorno prima non avrebbe consentito al cliente di vendere il titolo con atto soggetto a revocatorie di legge.

Infine il conflitto di interessi, come pure afferma il primo giudice sul punto non contraddetto, è basato su mere allegazioni non provate, per le quali la vendita sarebbe stata sulla base di titoli già posseduti dalla Banca o la medesima avrebbe assunto la qualità di collocatore dei medesimi titoli sul mercato internazionale.

E' al proposito opportuno comunque segnalare che consolidato indirizzo di legittimità, afferma "La negoziazione in contropartita diretta costituisce uno dei servizi di investimento al cui esercizio l'intermediario è autorizzato, al pari della negoziazione per conto terzi, come si evince dalle definizioni contenute nell'art. 1 del d.lgs. n. 58 del 1998, essendo essa una delle modalità con le quali l'intermediario può dare corso ad un ordine di acquisto o di vendita di strumenti finanziari impartito dal cliente. Ne deriva che l'esecuzione dell'ordine in conto proprio non comporta, di per sé sola, l'annullabilità dell'atto ai sensi degli artt. 1394 o 1395 c.c. (Sez. 1, Sentenza n. 11876 del 09/06/2016, Rv. 639905 - 01)". Al che si precisa, come in successiva e conforme Cass. Civ. 15161/18, che " ... La corte distrettuale ha affermato che la mera negoziazione in contropartita diretta non può di per sé sola determinare un conflitto di interessi ove non si provi anche l'intenzione dell'intermediario di conseguire dalla vendita un fine ulteriore e diverso dal conseguimento del corrispettivo della negoziazione che si ponga in contrasto con quello dell'investitore."; intento neppure ipotizzato dall'appellante.

Quanto precede palesa inoltre, e la questione si rileva d'ufficio in quanto inerente i fatti costitutivi del diritto preteso, la assenza di prova del nesso causale tra le caratteristiche del titolo e l'ordine di acquisto nel senso che non si può ritenere che l'investitore, se informato delle caratteristiche del titolo al momento dell'acquisto, non avrebbe dato corso al medesimo.

E che tale onere gravi sul cliente è ribadito dal giudice di legittimità, da ultimo con Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18039 del 2012 " Questa Corte ha chiarito come dev'essere



CORTE D'APPELLO DI FIRENZE - prima sezione civile - proc. n. 2785/15 R.G.

ripartito l'onere della prova: l'investitore deve allegare l'inadempimento dell'intermediario alle obbligazioni scaturenti dal contratto di negoziazione, dal t.u.f. e dalla normativa secondaria, nonché fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l'inadempimento, anche sulla base di presunzioni; l'intermediario, a sua volta, deve provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempite dalla controparte e, sotto il profilo soggettivo, di avere agito "con la specifica diligenza richiesta" (Cass. n. 3773 del 2009, n. 22147 del 2010).".

5. Pur proponendo in questa sede domanda di condanna alle spese anche del primo grado parte appellata in nulla contraddice la compensazione disposta dal primo giudice e non propone alcuna ipotesi di gravame: nulla è dunque da dire sul punto.

Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi dell'art.9 comma 3 del d.l. n.1/2012 come modificato con legge di conversione n.71/2012 e della tabella allegata al D.M. n.55/14 in vigore dal 3/4/2014 ed applicabile alle liquidazioni successive a tale data ex art.28 D.M. cit.

Poiché la vertenza è stata iscritta a ruolo dopo il 31/1/2013 ed il gravame è stato interamente respinto ricorre l'ipotesi del raddoppio del contributo unificato come prevista dall'art. 1 comma 17 e 18 della legge 228/12 che aggiunge all'art.13 del dpr 115/02 il comma 1-quater.

P.Q.M.

respinge

L'appello avverso la sentenza n. 1073/15 emessa dal Tribunale di Siena e pubblicata il 14/11/2015;

Condanna

████████████████████ pagare alla BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. le spese processuali del grado, che liquida per onorari in €.2.835,00= per la fase di studio, €.1.820,00= per la fase introduttiva, ed €.4.860,00= per la fase decisoria; oltre al 15% degli onorari per spese forfetarie ed oltre CAP e IVA di legge.

Dà atto

Che ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art.13 comma 1-quater del dpr.115/02.

Così deciso in Firenze il 22/7/2019.

Il Consigliere estensore

Il Presidente



CORTE D'APPELLO DI FIRENZE - prima sezione civile - proc. n. 2785/15 R.G.

Andrea Riccucci

Nota

La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.

